

CITTÀ DI SEREGNO



**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA E IL
FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO
DI VALUTAZIONE**

**TITOLO I
COMPOSIZIONE E DURATA**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Composizione del Nucleo
- Art. 3 – Durata dell'incarico

**TITOLO II
FUNZIONAMENTO**

- Art. 4 – Funzionamento e sede
- Art.5 – Struttura tecnica permanente e comitato unico per la misurazione della performance
- Art. 6 – Funzioni e organizzazione delle attività
- Art. 7 – Relazioni con altri Organi

**TITOLO III
CESSAZIONE**

- Art. 8 – Cessazioni per dimissione o revoca

**TITOLO IV
PUBBLICITA', VERBALIZZAZIONE E ACCESSO**

- Art. 9 – Pubblicità e verbalizzazione
- Art. 10 – Accesso ai documenti amministrativi

**TITOLO IV
NORME FINALI**

- Art. 13 – Disposizioni finali
- Art. 14 – Disposizioni di rinvio
- Art. 15 – Entrata in vigore

TITOLO I COMPOSIZIONE E DURATA

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione (d'ora in avanti Nucleo) del Comune di Seregno¹.

ART. 2 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO

1. Il Nucleo può essere un organo monocratico o un organo collegiale composto da n.3 componenti di cui uno con funzione di Presidente, nominato con provvedimento del Sindaco tra soggetti in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi, nonché di certificate competenze ed esperienze, che nel loro complesso garantiscano al Nucleo stesso alta professionalità nei seguenti campi: management e risk-management, pianificazione e controllo interni, valutazione della performance, valutazione del personale e conoscenza dell'ambito di attività degli Enti Locali. Nel caso di organo collegiale, il Sindaco individua tra i candidati il componente a cui conferire l'incarico di Presidente.

2. Per l'individuazione del Nucleo sono facoltative le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell'art.7 del D. Lgs. n.165/2001².

¹ Art. 14, comma 1 del D. Lgs. n.150/2009:

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

Delibera n.121/2010 ex Civit:

Considerato che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Occorre, tuttavia, precisare che, nell'ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione dell'OIV, trova diretta applicazione l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; [...]. Di converso, nell'ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione di un organismo che non soddisfi i requisiti di cui al citato articolo 14, tale organismo non può essere definito come "Organismo indipendente di valutazione".

² Art. 7, comma 67. 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. n.165/2001:

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

3. Il/I professionista/i per poter essere incaricato/i deve/devono essere iscritto/i alla fascia "2" o "3" dell'Elenco Nazionale tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e non può/possono essere nominato/i in caso di sussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento. In caso di incompatibilità sopravvenuta, si applica quanto previsto all'articolo 8.

ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO

1. Il Nucleo dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.
2. Il Nucleo continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico fino alla eventuale riconferma, nomina del nuovo Nucleo, che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di scadenza, o completamento delle attività inerenti l'ultimo ciclo di performance monitorato.

TITOLO II FUNZIONAMENTO

ART. 4 – FUNZIONAMENTO E SEDE

1. Il Nucleo ha sede e si riunisce di norma presso la sede legale del Comune di Seregno (Piazza Martiri della Libertà n.1 - Seregno). Per alcune attività è possibile ricorrere anche a modalità *a distanza* la cui partecipazione avviene in forma remota e tramite una connessione informatica.
2. Il Nucleo svolge le sue funzioni in piena autonomia rispetto alle strutture operative dell'ente locale, tenendo conto anche delle esigenze derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale.
3. Il Nucleo o il Presidente del Nucleo nel caso di organo collegiale convoca, per il tramite della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.
4. Le riunioni non sono pubbliche e di ogni seduta è redatto un verbale, a cura della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, che viene approvato nella medesima seduta ed inoltrato al Sindaco e al Segretario Generale.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni il Nucleo o il Presidente del Nucleo nel caso di organo collegiale può comunque richiedere al Sindaco, al Segretario Generale e ai Dirigenti informazioni, atti e documentazione inerenti il corretto svolgimento delle funzioni ed effettuare verifiche dirette.
6. Partecipano alle sedute del Nucleo il Segretario Generale, il responsabile della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, i componenti

Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi «indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

della struttura stessa, se invitati dal responsabile, nonché i titolari di funzione dirigenziale, ove convocati.

7. In caso di organo collegiale, il Nucleo opera in adunanza plenaria e svolge la sua attività collegialmente; è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati almeno 15 giorni prima della seduta. I componenti del Nucleo hanno il dovere di partecipare alle attività programmate. Nel caso si debbano adottare decisioni in cui vi siano disparità di vedute tra i suoi componenti, il Nucleo decide a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART.5 – STRUTTURA TECNICA PERMANENTE E COMITATO UNICO PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE³

1. Presso il Comune di Seregno la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance è individuata nell'ambito del Servizio preposto alla programmazione e ai controlli, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
2. La struttura tecnica permanente cura:
 - a) la formazione, il monitoraggio, l'assistenza alla rendicontazione del Piano della performance nonché la misurazione dei livelli di performance;
 - b) la redazione della Relazione finale sulla performance;
 - c) assiste il Nucleo nella predisposizione della relazione annuale avente ad oggetto il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni.
4. E' istituito inoltre il Comitato Unico per la misurazione della performance.
5. Esso è composto da un delegato individuato da ciascun Dirigente per ogni area apicale del Comune ed è coordinato dal Responsabile della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance.
6. Il Comitato Unico può essere convocato dal Nucleo e/o dal Responsabile della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance e promuove interventi di analisi, di studio, di miglioramento e di sviluppo del ciclo di gestione della performance in modo coordinato, favorendo forme di comparazione della performance organizzativa.

ART. 6 – FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il Nucleo svolge le funzioni previste dall'ordinamento ovvero:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
 - b) promuove l'organizzazione e il funzionamento dei controlli interni previsti dall'ordinamento vigente per le autonomie locali e dal Regolamento del Comune;
 - c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco, al Segretario Generale e ai Dirigenti;

³ **Art. 14, comma 9 e 10 del D. Lgs. n.150/2009:**

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

- d) valida la relazione finale sulla performance. La validazione positiva è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti. Verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
 - e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - f) valida in corso di esercizio le proposte di interventi correttivi al Piano delle performance presentate dal Responsabile della struttura tecnica permanente e indirizzate all'organo esecutivo;
 - g) propone al Sindaco la valutazione annuale dei Dirigenti, secondo quanto previsto dal vigente Sistema di misurazione e di valutazione della performance, nonché la ponderazione delle posizioni dirigenziali per l'attribuzione della retribuzione di posizione;
 - h) è responsabile della corretta applicazione del sistema di misurazione e di valutazione della performance;
 - i) presiede il Collegio di conciliazione, secondo le modalità previste dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance;
 - j) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
 - k) può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti;
 - l) acquisisce dal Responsabile anticorruzione le segnalazioni relative ad inadempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa ai fini dell'attivazione delle diverse forme di responsabilità;
 - m) riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, se formalmente richiesto;
 - n) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sul Sistema di misurazione e di valutazione della performance;
 - o) promuove periodicamente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale;
 - p) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo;
 - q) acquisisce dal Segretario Generale le relazioni intermedie e finali in materia di controlli di regolarità amministrativa, di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa, in materia di promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo e ricorso alle forme contrattuali flessibili;
 - r) ogni altra funzione prevista dalla legge e/o dai contratti collettivi di lavoro.
2. Annualmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno il Nucleo o il Presidente del Nucleo nel caso di organo collegiale, attraverso propria circolare operativa, definisce l'organizzazione delle attività e dei tempi per la conclusione del ciclo di performance.

ART. 7 – RELAZIONI CON ALTRI ORGANI E CON I CITTADINI

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie, il Nucleo individua modalità di collegamento, coordinamento, scambio di dati ed informazioni con gli organi politici,

le strutture di vertice e gli organi di revisione economico-finanziaria, ove necessario, e si confronta e si rapporta con essi sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.

2. Definisce le modalità attraverso le quali acquisire dai cittadini, anche in forma associata, le valutazioni relative grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati.

3. Cura relazioni con il Comitato Unico di garanzia per il benessere organizzativo del Comune e con la Consigliera di fiducia.

TITOLO III CESSAZIONE

ART. 8 – CESSAZIONI PER DIMISSIONE O REVOCA

1. In caso di dimissioni presentate dal Nucleo o dai componenti dello stesso in caso di organo collegiale, deve essere garantito un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Sindaco.

2. Il Nucleo o ciascun componente in caso di organo collegiale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta incompatibilità secondo quanto previsto dalle norme di legge;
- b) grave inosservanza dei doveri inerenti l'espletamento dell'incarico.

3. Con provvedimento del Sindaco si procede alla sostituzione del componente dimissionario o revocato entro il termine dei successivi 30 giorni. Il componente subentrante dovrà prendere atto delle operazioni in corso, assumendosi l'onere di portarle a compimento.

4. Il componente nominato in sostituzione di altro cessato anticipatamente dall'incarico permane comunque in carica per il periodo residuale di durata del Nucleo, fatta salva la possibilità di rinnovo.

TITOLO IV PUBBLICITA', VERBALIZZAZIONE E ACCESSO

ART. 9 – PUBBLICITÀ E VERBALIZZAZIONE

1. Attraverso la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance viene tenuto un apposito libro dei verbali ed un archivio delle comunicazioni inviate/ricevute al/dal Nucleo e della documentazione prodotta per il corretto svolgimento del ciclo della performance.

2. Una volta approvato, ogni verbale viene inviato a mezzo PEC al Sindaco e al Segretario Generale e ai singoli Dirigenti.

3. Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n.241/90 e all'accesso civico anche generalizzato di cui al D. Lgs. n.33/2013 si applicano a tutta la documentazione prodotta dal Nucleo.

4. In relazione ai contenuti dei verbali, il Nucleo o il Presidente del Nucleo nel caso di organo collegiale valuta di volta in volta la pubblicazione degli stessi in "Amministrazione trasparente" per il tramite della struttura tecnica permanente di ciascun ente⁴.

⁴ **Art.31 del D. Lgs. n.33/2013:**

ART. 10 – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Al Nucleo è garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura gestionale, contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa gestite da ciascuna struttura, necessarie per lo svolgimento delle attività.
2. Il Nucleo si impegna a far uso riservato e nell'esclusivo ambito delle competenze oggetto del presente Regolamento di tutti i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nel corso della sua loro attività, nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.
3. Il Nucleo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, se attivato, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione.

TITOLO IV NORME FINALI

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Entro 30 giorni dalla approvazione del presente Regolamento, il Segretario Generale del Comune di Seregno comunica al Nucleo il responsabile della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance e i relativi componenti.
2. Entro 30 giorni dalla costituzione della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, ciascun Dirigente individua il soggetto da designare nell'ambito del Comitato Unico per la misurazione della performance e ne dà comunicazione al Responsabile della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, il quale provvede alla successiva comunicazione al Nucleo.

ART. 14 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data fissata nella relativa delibera di approvazione, sostituendo ogni precedente regolamentazione comunale in materia.
2. Le norme previste nel presente regolamento devono intendersi automaticamente abrogate ogni qualvolta intervengano provvedimenti normativi di fonte superiore incompatibili con le stesse.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.